



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL C.C. N. 6 DEL 17/03/2015**

Indice generale

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELLA ATTIVITÀ RUMOROSE.....	2
TITOLO II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	6
TITOLO III - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DIAC).....	10
TITOLO IV - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA).....	12
TITOLO V - ULTERIORI PREVISIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA'.....	15
TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	17
TITOLO VII - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	19
TITOLO VIII - ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	29
TITOLO IX - CONTROLLI E SANZIONI.....	32
TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	35
ALLEGATO A.....	36
ALLEGATO B.....	39
ALLEGATO C.....	43
ALLEGATO D.....	44

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELLA ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui agli artt. 6, 8 e 14 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) e della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità (art. 2 della L.R. 21/99).

Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore e dei limiti imposti per zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. (art. 2 della L. 447/95).

In base alla previsione del comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. 447/95, le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, devono essere autorizzate dal Comune, anche in deroga ai limiti di emissione ed immissione acustica previsti dalla normativa vigente. L'autorizzazione viene concessa secondo le procedure previste dal presente Regolamento, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento di tali attività.

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le emissioni rumorose prodotte in luoghi privati, esclusi i circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica. Sono da intendersi tali, a titolo di esempio non esaustivo, gli strepiti di animali, le emissioni di radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, i giochi di bambini, le emissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali e/o non ripetibili, imprevedibili ecc.; in tali casi, possono essere applicate, dagli organi competenti, le disposizioni dell'art. 659 del Codice Penale e/o dell'art. 844 del Codice Civile.

Si rileva che la Legge n. 447/95 normativa per la prevenzione dell'inquinamento da rumore concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Art. 2 – Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,

dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.

Sorgenti sonore fisse:

- a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- d) le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte quelle non comprese tra quelle fisse.

Attività permanenti: le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.

Attività temporanee rumorose: qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa. Non possono considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di tipo stagionale e quelle realizzate mediante sorgenti fisse di rumore a funzionamento discontinuo ma il cui esercizio sia connesso ad attività che si sviluppano con caratteristiche di continuità.

Attività produttive: tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, le aree e i magazzini di movimentazione mezzi, gli impianti tecnologici per la produzione di energia, gli impianti di sollevamento e decompressione, le cave, le strutture sanitarie e i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciuti come tali nelle norme vigenti.

Manifestazione temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festival, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore. Sono altresì da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato, complessivamente considerato in 15 giorni, anche non continuativi, per un anno solare.

Postazioni di servizi commerciali polifunzionali: i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a 500 mq., i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, i complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.

Clima acustico: l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.

Documentazione Acustica Tecnica: la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), la Documentazione di Impatto Acustico (DIAC), la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA). Tutta la Documentazione Acustica Tecnica è resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della L. 447/95” e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica – ovvero durante l’iter di concessione o autorizzazione di questa - allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Documentazione d’Impatto Acustico (DIAC): documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un’opera in fase di esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPCA): documento tecnico con il quale viene caratterizzata un’area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l’area risulta idonea acusticamente alla realizzazione di un’opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di aree attrezzate che necessitano di particolare tutele e di strutture edilizie.

Nulla Osta Acustico (NOA): documento da richiedere alla Sezione Ambiente ed ecologia del Comune di Rovigo, per la realizzazione o modifica di opere per le quali, dalla documentazione previsionale di impatto acustico, risulti che possono essere superati i valori limite di immissione assoluti e/o differenziali e/o i valori limite di emissione stabili dalla normativa per quell’area, per cui devono essere previste delle misure di mitigazione acustica.

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimità dei recettori. I valori limite di immissione sono distinti in:

- ➔ valori limite **assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- ➔ valori limite **differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valore differenziale di emissione: la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il livello equivalente di rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). I valori limite differenziali si applicano all’interno degli ambienti abitativi, che si trovano nelle aree classificate da I a V.

I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi (D.P.C.M. 14/11/97 art.4, comma 2 e 3):

- ambienti abitativi che si trovano in aree classificate in classe VI;
- rumorosità derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumorosità derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- all'interno degli ambienti abitativi, quando il livello di rumore è inferiore ai valori riportati nella seguente tabella, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

Condizione di misura	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturmo (22.00 – 06.00)
Finestre aperte	Leq < 50	Leq < 40
Finestre chiuse	Leq < 35	Leq < 25

Gli impianti a ciclo produttivo continuo (precisamente definiti dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004) sono soggetti a normativa specifica (D.M. 11/12/96) secondo la quale, non sono soggetti all'applicazione del criterio differenziale se esistenti prima dell'entrata in vigore della Legge n.447/95, purché rispettino i valori assoluti delle zone soggette a immissione.

Per tali impianti, anche se in funzione prima dell'entrata in vigore della L. 447/95, trova, tuttavia, applicazione il criterio differenziale nei seguenti casi:

- a) quando i rumori prodotti non rispettano i limiti assoluti di immissione;
- b) quando sono intervenute modifiche, successive all'emanazione del DPCM 1/03/1991, limitatamente alle sezioni di impianto soggette a modifica.

Art. 3 - Tecnico competente e Documentazione Acustica tecnica

Ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della L. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore, le attività tecniche relative all'acustica ambientale possono essere svolte solo da professionisti competenti nel settore, definiti "tecnici competenti in acustica", e regolarmente iscritti ai rispettivi albi regionali.

Tutta la documentazione acustica tecnica deve essere conforme ai criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 447/95" e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

TITOLO II - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 4 – Campo di applicazione

La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio o variazione dell'orario di esercizio delle seguenti opere:

- a) aeroporti, avio superfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi che operino oltre le ore 22.00 e circoli privati;
- e) impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- h) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- i) ogni altra attività o intervento la cui realizzazione od esercizio possano prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile all'esterno del confine di pertinenza.

La DPIA dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l'esercizio della nuova attività avverrà nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Scopo della DPIA è dimostrare, quindi, la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente: un potenziale mancato rispetto dei limiti nella DPIA costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 5 – DPIA per le opere pubbliche

Il progetto di opere pubbliche e/o di pubblica utilità dovrà comprendere la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico la cui redazione è competenza del Settore responsabile dell'opera.

Art. 6 - Modalità di redazione della DPIA

La documentazione di impatto acustico dovrà essere redatta, con le modalità indicate all'articolo 3 da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 e controfirmata dai titolari dell'attività, includendo le informazioni pertinenti previste nell'*Allegato A* al presente Regolamento.

La DPIA deve consentire:

1. la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
2. di distinguere il contributo indotto dalla sola opera o attività in progetto rispetto alla rumorosità generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.

Analogamente, nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente la DPIA dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.

La valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai recettori o ad aree maggiormente esposte e/o sensibili.

La valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.

Ai fini della valutazione dovranno essere considerati anche i ricettori - intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone - non ancora realizzati ma per i quali, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter edilizio. In tal caso i competenti uffici comunali dovranno fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione dei suddetti ricettori.

Qualora, in fase progettuale, la DPIA evidenziasse un potenziale superamento anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di legge, la cui attuazione costituirà condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio della nuova attività.

Art. 7 - Modalità di presentazione della DPIA

DPIA per attività soggette ad autorizzazione da parte di organi diversi da quelli comunali (es. VIA, AIA)

Per le opere per le quali è prevista, sulla base delle vigenti normative, la Valutazione di Impatto Ambientale, o specifiche autorizzazioni da parte di organi istituzionali diversi da quelli comunali, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti competenti per l'istruttoria, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell'ambito dell'iter previsto dalla legge, richiedono la presenza di una DPIA.

DPIA per attività soggette ad autorizzazione comunale

Per le opere di cui all'articolo 4, sottoposte a Permesso di Costruire, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o ad altra autorizzazione amministrativa comunale (licenza o autorizzazione all'esercizio), la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della richiesta/dichiarazione al Settore titolare dell'istruttoria autorizzativa.

Integrazione DPIA per varianti intervenute in corso d'opera

Qualora la DPIA sia già stata prodotta in occasione della presentazione della domanda di rilascio del Permesso di Costruire o della Dichiarazione di Inizio Attività, la stessa dovrà essere aggiornata ed integrata all'atto della domanda di Autorizzazione all'Agibilità, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore che non erano disponibili in fase di progetto e delle varianti intervenute in corso d'opera.

DPIA per fabbricati con destinazione d'uso non definita in fase di progetto

Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive/commerciali - qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o della dichiarazione di inizio attività, o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIA semplificata ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

La documentazione dovrà essere integrata, come previsto nell'articolo 6, non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.

DPIA per attività produttive o commerciali subentranti in fabbricati esistenti

Nel caso di subentro di attività produttive o commerciali in fabbricati esistenti deve essere prodotta la DPIA a mezzo di dichiarazione asseverata di rispondenza alle norme da parte del titolare dell'attività e del tecnico in acustica contestualmente alla presentazione della documentazione relativa agli uffici competenti dell'Amministrazione comunale.

Qualora dalla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico emerga che l'attività potrebbe produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione dovrà contenere una descrizione delle misure di mitigazione necessarie e dovrà essere inoltrata, a cura dell'ufficio competente alla ricezione della richiesta, alla Sezione Ambiente ed ecologia, al fine di ottenere il Nulla Osta Acustico. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

L'assenza della DPIA, quando prevista, a corredo della domanda di Permesso di Costruire, della SCIA, della richiesta di agibilità o della domanda amministrativa per l'esercizio dell'attività è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Qualora l'esercizio di attività rumorose non connesso ad alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività dovrà depositare presso la Sezione Ambiente ed ecologia la documentazione relativa all'impatto acustico, almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio.

Art. 8 - Procedure semplificate DPIA

E' possibile presentare una DPIA redatta in forma semplificata per le attività che:

- non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
- non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione materiale o carico-scarico merci;

- non inducono aumenti di flussi di traffico;
- non inducono rumorosità di tipo antropico.

La documentazione relativa alla DPIA semplificata dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni:

- a) descrizione dell'opera o attività e indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei ricettori od aree più vicine all'opera in progetto;
- b) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i ricettori di cui al punto precedente;
- c) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

Come previsto nell'articolo 7 è possibile presentare una DPIA semplificata anche per fabbricati con destinazione d'uso non definita in fase di progetto; in questo caso la DPIA conterrà, almeno, le seguenti informazioni:

1. individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
2. indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
3. indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fonoisolamento delle strutture perimetrali in progetto;
4. rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai recettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
5. descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio ed individuazione della rete stradale esistente che si prevede sia interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto.

In questo caso, la DPIA dovrà essere integrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività in modo tale da tenere conto delle informazioni relative alle sorgenti o attività rumorose con le stesse procedure definite negli articoli 6 e 7.

Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DPIA riferite a:

- recettori o aree inserite in classe acustica 1^a dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- impianti adibiti ad attività industriale o artigianale;
- attività inserite in fabbricati in cui è previsto anche un uso abitativo.

TITOLO III - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DIAc)

Art. 9 Campo di applicazione

Su richiesta del Comune e comunque entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'opera, sono tenuti alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico (DIAc), ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/95, i soggetti titolari dei progetti o dei lavori relativi alla realizzazione, alla modifica, alla ristrutturazione, al potenziamento o all'avvio delle seguenti opere o attività:

- aeroporti, avio superfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- discoteche;
- pubblici esercizi che operino oltre le ore 22.00 e circoli privati;
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- ogni altra attività il cui esercizio sia causa di disturbo della popolazione o di segnalazione da parte dei cittadini.

Restano escluse dalla presentazione della DIAc le attività di cui all'articolo 8 del presente Regolamento per le quali sia stata correttamente applicata la procedura semplificata.

Art. 10 Modalità di redazione della DIAc

La DIAc deve essere redatta, con le modalità indicate all'articolo 3 da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 e controfirmata dai titolari dell'attività, includendo le informazioni pertinenti previste nell'*Alliegato B* al presente Regolamento.

La DIAc dovrà caratterizzare acusticamente il territorio influenzato dalle emissioni sonore generate dalle sorgenti indagate, tramite una campagna di misure fonometriche eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale.

Qualora i rilievi fonometrici, eventualmente integrati con le stime del calcolo previsionale, dimostrassero il mancato rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione, sarà necessario effettuare una nuova campagna di misure fonometriche – da realizzarsi con le tecniche e le procedure

previste nelle linee guida dell'ARPAV, i cui risultati dimostrino l'effettiva mitigazione apportata ai livelli di emissione generati dalla sorgente indagata e ai livelli di immissione complessivamente riscontrati sul territorio.

La DIAC potrà non contenere le informazioni previste, invece, dalle Linee Guida ARPAV e dal presente Regolamento solo nel caso in cui sia giustificata tecnicamente l'assenza delle informazioni omesse. Il Comune o l'Ente di controllo potrà in ogni caso richiedere ogni integrazione ritenuta necessaria.

TITOLO IV - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

Art. 11 Campo di applicazione

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole ed asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - a. strade di tipo A (autostrade), B (strade urbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.
 - b. discoteche;
 - c. pubblici esercizi che operino oltre le ore 22 e circoli privati;
 - d. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - e. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - f. nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - g. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine; in tal caso l'ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.

Art. 12 - Modalità di redazione della VPCA

La VPCA deve essere redatta, con le modalità indicate all'articolo 3 da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 e controfirmata dai titolari dell'attività, includendo le informazioni pertinenti previste nell'*Alligato C* al presente Regolamento.

Nel caso in cui l'opera in progetto determini un'alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA deve considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli aspetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).

Qualora la VPCA dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati l'amministrazione comunale potrà:

- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.

Art. 13 - Modalità di presentazione della VPCA

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico dovrà essere inoltrata al Settore competente per l'istruttoria dell'opera.

Per le opere pubbliche e/o di pubblica utilità, la valutazione del clima acustico è di competenza del Responsabile del Settore titolare dell'opera.

All'atto della domanda di autorizzazione della agibilità, qualora siano intervenute modifiche alle immissioni di rumore nell'area interessata la VPCA deve essere aggiornata ed integrata in modo da tenere conto delle nuove condizioni ambientali.

Nei casi di opere/attività che sono soggette ad autorizzazione da parte di organi istituzionali sovraordinati, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, il Comune richiede, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza, nel corso dell'iter autorizzativo la presentazione di una VPCA secondo i criteri indicati nel presente Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose.

Art. 14 - Procedure semplificate VPCA

La documentazione relativa alle VPCA può essere redatta con modalità semplificata nei seguenti casi:

- insediamenti previsti in zone in cui non sono presenti sorgenti di rumore significative;
- insediamenti posti esternamente alle fasce di rispetto acustiche delle infrastrutture di trasporto;
- insediamenti posti a distanze da infrastrutture di trasporto tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle emissioni del traffico.

La documentazione relativa alla VPCA semplificata dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni:

1. descrizione delle eventuali sorgenti di futura realizzazione ed indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei ricettori od aree maggiormente esposte di progetto;
2. classificazione acustica dell'area dove è individuata l'iniziativa edilizia e delle aree limitrofe;
3. considerazioni, anche qualitative, che giustificano la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e gli ambienti abitativi indagati.

TITOLO V - ULTERIORI PREVISIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA'

Art. 15 - Attività con funzionamento notturno

Le attività (nuovi insediamenti, trasferimenti, subentri) con funzionamento nel periodo notturno dalle ore 22.00 alle 7.00 sono consentite esclusivamente:

- in zone industriali;
- in zone non esclusivamente industriali, qualora ammesse dagli strumenti urbanistici;
- presso locali che non confinino direttamente con unità ad uso abitativo, se non ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima.

Art. 16 - Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici a funzionamento continuo (ad es. gruppi di riscaldamento, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, trattamento aria ecc.) installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non collocati all'interno di vani tecnici opportunamente insonorizzati, non dovranno produrre emissioni che comportino il superamento del livello di pressione sonora equivalente di 25 dB(A) nei locali destinati al riposo notturno, secondo le modalità di rilevamento indicate nel D.P.C.M. 5.12.1997, intendendo tale valore già corretto dell'eventuale presenza di componenti tonali.

Art. 17 – Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art. 8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni:

- nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 21.00;
- nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 13.00.

Gli autolavaggi self-service di nuovo insediamento dovranno essere collocati al di fuori delle zone residenziali definite dal vigente strumento urbanistico ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici di civile abitazione, ad uso scolastico e sanitario.

Art. 18 – Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento e allo spettacolo

Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali, ad esempio, discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, teatri, teatri-tenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal DPCM 14.11.1997 e dal presente Regolamento nonché, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica, anche quanto previsto dal DPCM 215/99 e ss.mm.ii

Art. 19 – Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande

Le sorgenti sonore di cui al presente articolo sono soggette alla disciplina di cui al D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999.

I gestori di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati al rispetto dei limiti acustici contenuti nella normativa vigente e nel presente Regolamento.

Oltre a quanto previsto nel Titolo, il legale rappresentante del pubblico esercizio, o il Presidente del circolo privato, che intenda effettuare attività che oltrepassino le 22.00 o attività accessorie ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.R. 21.09.2007, n. 29, deve produrre al Settore Commercio una dichiarazione, utilizzando lo schema contenuto nell'*Allegato D* al presente Regolamento, descrittiva delle caratteristiche dell'esercizio con particolare riferimento relazione alla rumorosità prodotta ed agli interventi di mitigazione acustica previsti, sottoscritta dal legale rappresentante (o dal Presidente del circolo privato) e da un Tecnico competente in acustica.

La suddetta documentazione va presentata all'atto della domanda di autorizzazione o della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, dalla comunicazione per l'ampliamento di superficie, dell'istanza di prolungamento dell'orario serale, ovvero prima dell'avvio di attività di intrattenimento complementari o delle relative modifiche.

Fatte salve le misure individuate nella Documentazione di impatto acustico, per il rispetto dei limiti di emissione e di immissione acustica e differenziali, il titolare del pubblico esercizio deve adottare adeguate modalità di gestione delle attività, tali da non creare disturbo a terzi; deve inoltre farsi carico di tutte le misure idonee ad evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze.

Il titolare del pubblico esercizio, o il Presidente del circolo privato, è tenuto a vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, eventualmente informando tempestivamente le Forze di Polizia, se necessario.

Nelle aree esterne di somministrazione e/o nei plateatici, le attività di intrattenimento, così come definite dall'art. 31 della L.R. 29/2007 possono essere svolte non oltre le ore 24.00.

Le operazioni di sgombero di tavoli e sedie non dovranno, in ogni caso, creare rumore e disturbo al vicinato.

Art. 20 – Circoli privati

Fatte salve le misure individuate per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali nella documentazione di impatto acustico, il responsabile del circolo privato, anche se non esercente la somministrazione di alimenti e/o bevande o l'intrattenimento, deve assicurare che le aree ed i locali nei quali si riuniscono i soci e frequentatori abbiano le caratteristiche di isolamento acustico, tali da garantire che suoni e rumori non siano percepibili negli ambienti confinanti adibiti a residenza, o all'esterno dell'area di pertinenza del circolo.

TITOLO VI - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 21- Campo di applicazione

La realizzazione, la modifica e la ristrutturazione di edifici civili sono soggetti al rispetto dei vincoli di cui al D.P.C.M. 5-12-1997 “requisiti acustici degli edifici” e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del rilascio dell’abitabilità/agibilità sono tenuti alla presentazione della documentazione di valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici i richiedenti il rilascio di titoli abilitativi alle attività edificatorie relativi a:

CATEGORIE	CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI
A	EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI
B	EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI
C	EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITÀ ASSIMILABILI
D	EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI
E	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI
F	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI
G	EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI

La categoria A è soggetta alla presentazione della documentazione di valutazione dei requisiti acustici passivi solo qualora l’edificio sia composto da più unità immobiliari.

Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio contestualmente alla documentazione prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, redatta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell’art. 2, comma 6, Legge 447/1995 e controfirmata dal titolare la richiesta di intervento edilizio.

La documentazione previsionale di valutazione dei requisiti dovrà riportare le valutazioni dei requisiti delle strutture individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi e precisando i modelli matematici e/o i risultati delle valutazioni effettuate mediante software dedicati e ogni altro dato necessario a dimostrare il conseguimento degli standard di isolamento acustico stabiliti dal succitato D.P.C.M. 5/12 1997.

Art. 22 - Collaudo o asseverazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

A fine lavori, o comunque nell’ambito della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera caratterizzanti in maniera adeguata le partizioni e gli impianti del fabbricato, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

In alternativa, a quanto previsto al comma 1, potrà essere redatta dal Direttore Lavori, o da un tecnico competente in acustica da lui stesso delegato, un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 445/2000), con la quale si asseveri la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto alle indicazioni fornite nella relazione previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici garantendo il rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento dandone contestuale comunicazione all'interessato, sino all'acquisizione dell'integrazione richiesta.

TITOLO VII - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi di tempo limitati.

L'Amministrazione Comunale, su richiesta motivata degli interessati può concedere:

- deroga ai limiti di classe acustica: ai sensi dall'art. 6, comma 1 lett. h) della Legge n° 447/1995 le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai valori limite acustici di zona come previsti dal presente Regolamento.
- deroga ai limiti di orario: ai sensi dell'art. n° 7 della Legge Regionale n° 21/1999 le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di orario previsti dal presente Regolamento.

CAPO 1 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 23 – Campo di applicazione

Il presente Capo si applica alle manifestazioni pubbliche con particolare rilevanza storico-sociale, ai concerti, agli spettacoli, alle feste popolari, alle sagre, alle manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, ai luna park, alle manifestazioni sportive e alle altre manifestazioni nelle quali sia necessario l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono elevati livelli di rumore. Indicativamente, la sorgente sonora non è fonte di livelli elevati di rumore nel caso in cui, in assenza di ostacoli e barriere, è appena percepibile a 20 metri di distanza.

Si applica, inoltre, alle attività di intrattenimento musicale e similare effettuate presso i pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata.

Le attività di cui sopra sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, purché la loro durata complessiva non superi i 15 giorni nell'arco di un anno solare e possono usufruire, su richiesta, di un'autorizzazione in deroga nei casi previsti dalla normativa vigente con le modalità disciplinate dal presente Regolamento.

Le manifestazioni affini a quelle sopra descritte che superino in durata il periodo di 15 giorni cumulativi devono considerarsi quale attività rumorosa senza carattere di temporaneità e quindi rispettare le norme previste dall'articolo 8 della legge 447/95.

Art. 24 – Attività esentate

Le manifestazioni quali:

- comizi politici e sindacali,
- manifestazioni commemorative pubbliche,
- manifestazioni di beneficenza,

di durata non superiore alle 4 ore, che si svolgano in periodo diurno e, comunque, non oltre le ore 20.00 e non usufruiscano di supporti musicali, sono esentate dalla procedura di

autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica. L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori. Le suddette manifestazioni non concorrono al conteggio per il rispetto del limite annuale di giorni complessivi per area utilizzata.

Qualora le suddette manifestazioni si dovessero avvalere di supporti musicali, con utilizzo di apparecchi elettroacustici e sistemi di amplificazione o strumenti musicali, dovranno essere sottoposte alla disciplina del presente Regolamento e pertanto, dovranno essere autorizzate in deroga ai limiti di emissione acustica, secondo le disposizioni e le procedure del presente capo.

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica:

- le processioni religiose di qualsiasi professione;
- le sfilate di carri allegorici.

Art. 25 - Localizzazione delle aree

Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo all'aperto, di natura ricorrente, è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.

L'individuazione delle aree potrà essere integrata, con Deliberazione di Giunta Comunale qualora risulti necessario ovvero quando occorra individuare una nuova area che accolga occasionalmente manifestazioni tradizionalmente tenute in altro luogo per sopravvenuta indisponibilità dell'area solitamente utilizzata.

Per le attività in aree non mappate nel piano di classificazione acustica del territorio, la richiesta di autorizzazione dovrà contenere precisa indicazione cartografica, descrittiva dell'area interessata e delle zone limitrofe soggette a disturbo.

Art. 26 - Orari di esercizio

Previa apposita richiesta di deroga, l'attivazione delle sorgenti sonore per le manifestazioni temporanee può essere consentita dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00.

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici posti ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 27 - Limiti

L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite stabiliti ai soli fini delle autorizzazioni in deroga a quanto previsto nel DPCM 14/11/1997:

valori limite massimi di immissione – LAFmax in dB (A)

CLASSI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		PERIODO	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	68	65
II	Aree prevalentemente residenziali	75	68
III	Aree di tipo misto	75	68
IV	Aree di intensa attività umana	75	68
V	Aree prevalentemente industriali	80	75
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75

LAFmax livello massimo di pressione sonora pesato A, misurato con costante fast

valori limite assoluti di immissione – LAeq,tr in dB (A)

CLASSI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		PERIODO	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	60	60
II	Aree prevalentemente residenziali	70	63
III	Aree di tipo misto	70	63
IV	Aree di intensa attività umana	70	63
V	Aree prevalentemente industriali	75	70
VI	Aree esclusivamente industriali	75	70

LAeq,Tr : Livello equivalente di pressione sonora pesato A valutato nel tempo di riferimento

Il limite massimo di immissione viene determinato mediante il parametro tecnico LAF,max: livello massimo istantaneo pesato A con costante di tempo fast, misurato durante il periodo effettivo della attività rumorosa.

Il limite assoluto di immissione viene determinato mediante il parametro tecnico LAeq Tr: livello equivalente pesato A, rilevato considerando quale tempo di riferimento il periodo di 30 minuti e misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16 /03/1998 allegato B punto 5.

I limiti di cui ai commi precedenti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività, ad 1 metro di distanza dalla parete ed alla quota soggetta al maggiore disturbo.

Non si applicano i limiti differenziali di immissione né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 28 - Durata delle manifestazioni

Per ognuna delle aree del territorio comunale utilizzate per l'effettuazione di manifestazioni temporanee non potrà essere superato il limite di complessivi 15 giorni di attività, per anno solare.

Tale limite deve essere osservato anche per le attività temporanee effettuate presso pubblici esercizi e circoli privati nei quali vengano svolte attività temporanee di intrattenimento.

Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Rovigo, o dallo stesso patrocinata, indipendentemente dal luogo scelto per l'effettuazione, si potrà derogare dal limite di 15 giorni per anno solare, fino ad un massimo di 40 giorni.

E' vietato lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose in aree di pertinenza di ospedali, di case di cura e di riposo o a distanze inferiori a 100 metri da tali edifici.

Art. 29 – Prescrizioni generali

Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- b) gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
- c) dopo le ore 22.00 si dovranno ridurre i livelli delle basse frequenze;
- d) (omissis);
- e) dovranno essere evitati rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione e, per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori al termine della manifestazione.

Art. 30 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente Capo, nel rispetto dei limiti temporali e di livello previsti dagli artt. 26 e 27, è subordinata alla presentazione della richiesta di autorizzazione almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività (fa fede la data di protocollazione della richiesta).

La richiesta, su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, deve essere sottoscritta dal soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/associazione che organizza e/o gestisce la manifestazione. Essa deve essere formulata sul modello predisposto dalla Sezione Ambiente ed ecologia e contenere tassativamente tutte le informazioni e le dichiarazioni previste.

Se, a seguito di verifica, la domanda presentata è carente per l'incompletezza delle informazioni riportate ovvero se la domanda non è stata sottoscritta dal richiedente, si procederà con la comunicazione all'interessato in ordine all'interruzione dei termini temporali del procedimento autorizzativo per la richiesta di integrazioni; decorso il termine stabilito per la presentazione delle integrazioni richieste si procederà con il rigetto dell'istanza.

Alla richiesta deve essere allegata una marca da bollo per l'atto autorizzativo e la ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria.

Il Dirigente, esaminate le misure da mettere in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica, richiedendo, qualora ritenuto necessario il parere dell'ARPAV, rilascia l'autorizzazione in

deroga ai limiti di emissione acustica e/o agli orari, imponendo eventuali ulteriori prescrizioni per il contenimento del rumore.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere ritirata direttamente presso la Sezione Ambiente ed ecologia del Comune entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale termine senza che l'atto sia stato ritirato, l'autorizzazione decade nella sua validità e l'attività non può considerarsi autorizzata.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede della manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

La deroga potrà essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative ovvero se la segnalazione di disturbo proviene dall'autorità preposta al controllo del territorio. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative o la segnalazione di disturbo da parte dell'autorità preposta al controllo del territorio comporterà, inoltre, il diniego al rilascio di autorizzazioni in deroga per i 30 giorni successivi all'accertamento stesso; nel caso di un ulteriore accertamento in cui sia evidenziato il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative, le successive richieste di autorizzazione in deroga dovranno essere corredate dalla Documentazione previsionale di impatto acustico resa con le modalità indicate all'articolo 3 del presente Regolamento.

CAPO 2 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 31 – Criteri generali

Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri edili, stradali ed assimilati, comprese le lavorazioni connesse ad esigenze di sicurezza e viabilità, e comunque ai lavori che possono provocare elevati livelli di rumore e disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere.

I cantieri sono classificati:

- a) di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del vigente Codice della Strada;
- b) di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.

L'esecuzione delle attività di cantiere deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilabili dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; l'utilizzo delle attrezzature di cantiere dovrà essere effettuato adottando tutti i comportamenti e gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere le emissioni sonore connesse con il loro uso entro i limiti di zona (ad es.: mediante impiego di pannelli fonoassorbenti, di appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.);
- per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per contenerne le emissioni sonore;
- gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.
- dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
- l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
- dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere; la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

Art. 32 - Orari di esercizio

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Ove non diversamente previsto dai Regolamenti condominiali, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. In sede di istruttoria, sarà possibile valutare orari di effettuazione dei lavori diversi, solo se concordati con i ricettori esposti.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o per la manutenzione del verde pubblico, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, a carico del titolare dell'attività cantieristica, con almeno tre giorni di anticipo e fatti salvi tutti gli altri adempimenti riguardanti la circolazione stradale.

Art. 33 - Limiti

L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti:

- a) in zona classe acustica I: L_{aeq} 65 dB(A);
- b) in zona classe acustica II, III, IV e V: L_{aeq} 70 dB(A);
- c) in zona classe acustica VI: L_{aeq} 75 dB(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità del cantiere e nei quali siano presenti recettori.

Non si applicano i limiti differenziali di immissione né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Nel caso di effettuazione di lavori edili nello stesso edificio o in locali adiacenti a quelli in cui sono presenti recettori dovrà essere rispettato il limite di emissione acustica di 65 dB(A) misurato a finestre chiuse, all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori e dove sia possibile la permanenza di persone.

La verifica fonometrica dei valori dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaustivamente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate nel cantiere, nelle differenti condizioni di esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore di 10 minuti.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 34 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga

A) AUTOCERTIFICAZIONE

L'attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilati aventi le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 6 mesi;
- ubicazione a distanze superiori a 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo, scuole;
- rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti, in deroga, dall'articolo 32 e dall'articolo 33 del presente Regolamento;

è autorizzata mediante presentazione di autocertificazione da presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio lavori.

L'autocertificazione deve essere redatta dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere) utilizzando il modello predisposto dalla Sezione Ambiente ed ecologia, e deve contenere tassativamente tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza nell'autocertificazione anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, o non sottoscritta dal richiedente, comporta il rigetto dell'istanza e l'attività non potrà considerarsi autorizzata.

L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

L'autorizzazione si intende concessa se, entro 20 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione, il competente ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazioni o il rigetto dell'istanza; non è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria.

Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento del Comune o della ricevuta di ritorno della Raccomandata o PEC deve essere custodita presso la sede del cantiere ed esibita agli organi di controllo.

B) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Qualora un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:

- durata superiore ai 6 mesi;
- collocata a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento dei limiti sonori previsti, in deroga dall'articolo 33 del presente Regolamento;
- esercitata in orari diversi da quelli indicati nell'articolo 32 del presente Regolamento;

l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda, corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico.

La richiesta deve essere presentata, su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il modello predisposto dalla Sezione Ambiente ed ecologia e deve tassativamente contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. Qualora si riscontri l'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni dovute, ne verrà richiesta l'integrazione, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione in deroga; la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza. Alla richiesta deve essere allegata una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta secondo quanto specificato ai relativi articoli del presente Regolamento e comprendente anche la descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, una planimetria dell'area, il cronoprogramma dei lavori, copia della certificazione CE delle attrezzature impiegate, una marca da bollo per l'atto autorizzativo e la ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata alla Sezione Ambiente ed ecologia del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il dirigente, esaminate le misure messe in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti relative a lavorazioni per cui è prevedibile il superamento dei valori limite di rumore, eventualmente sentito anche il parere di ARPAV, rilascia l'Autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, imponendo le necessarie prescrizioni.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere ritirata direttamente presso la Sezione Ambiente ed ecologia del Comune entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale termine, l'atto non ritirato viene archiviato e l'attività non può considerarsi autorizzata.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede del cantiere ed esibita alle autorità di controllo.

L'autorizzazione in deroga potrà essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.

Art. 35 - Lavori notturni

Nel caso di effettive e documentate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di manutenzione, in cantieri stradali e ferroviari, di durata non superiore a 15 giorni, previa presentazione almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dei lavori, di un'autocertificazione redatta come da modello predisposto dalla Sezione Ambiente, dalla quale risultino: il tipo di lavorazioni, le date, il luogo dell'intervento ed i macchinari che verranno impiegati; all'autocertificazione dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità di chi la sottoscrive e la documentazione che giustifichi le particolari esigenze di sicurezza e/o di viabilità, nonché, in caso di cantieri stradali, il parere del Settore Polizia Locale.

Nell'autocertificazione il responsabile del cantiere deve impegnarsi, espressamente, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- assicurare il rispetto del limite di 65 dB(A), mediati nel periodo notturno, alla facciata delle abitazioni più prossime all'area di cantiere;

- avvisare i residenti nella zona, opportunamente e con congruo anticipo, della possibile rumorosità che i lavori comporteranno;
- evitare di tenere accesi i macchinari se non per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni richieste;
- adottare tutti gli accorgimenti per ridurre la rumorosità, intervenendo, in particolare, sui macchinari impiegati o interponendo opportune barriere mobili.

Art. 36 - Emergenze

Per consentire il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc) o in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione (frane, smottamenti, allagamenti, crolli, ecc.), si intendono automaticamente derogati gli orari e gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

TITOLO VIII - ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 37 - Autorizzazioni

L'uso temporaneo delle attrezzature indicate negli articoli dal 38 al 45 non è soggetto ad autorizzazione preventiva, ma deve essere rispettoso delle prescrizioni di seguito descritte.

Art. 38 - Macchine da giardino

L'uso di macchinari o attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00
- nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

Le macchine e le apparecchiature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e devono essere utilizzate applicando tutti gli accorgimenti possibili per contenere l'inquinamento acustico che ne può derivare.

Art. 39 - Attrezzature per uso domestico e/o hobbistico

L'uso di macchine e di apparecchiature rumorose per l'esecuzione di lavori domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto è consentito:

- o nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- o nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine e le apparecchiature rumorose devono essere utilizzate applicando sempre tutti gli accorgimenti possibili per contenere l'inquinamento acustico che ne può derivare.

Art. 40 - Attività agricole temporanee o stagionali

Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, l'esercizio di attività rumorose nell'ambito di attività agricole e l'uso di dispositivi sonori per l'allontanamento dei volatili (quali pompe motorizzate per irrigazione a pioggia, i cannoncini antistorno, ecc...) che comportino emissioni rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio.

In particolare, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con attrezzature che rispettino le norme tecniche di omologazione del prodotto; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e, quindi, non è prevista la comunicazione delle date di svolgimento.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con macchinari mobili, possono essere effettuate:

- nei giorni feriali dalle 6.00 alle 22.00;
- nei giorni festivi dalle 7.00 alle 13.00.

L'utilizzo di dissuasori sonori per l'allontanamento dei volatili è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- 1) posizionamento del cannone il più lontano possibile dalle abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 300 metri e con la bocca di sparo non orientata verso edifici frequentati;
- 2) ai fini della sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei, occorrerà proteggere il cannone con idonea recinzione;
- 3) l'attivazione di tali apparecchi è consentita nella fascia oraria fra le ore 6.00 e le 13.00 e dalle 15.00 al tramonto, con cadenza di sparo non superiore ad una emissione ogni 10 minuti.

L'utilizzo dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) orario: divieto di impiego dalle 22.00 alle 6.00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine);
- 2) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da edifici abitati (almeno 200 metri), esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- 3) periodo di utilizzo: dal 15 marzo al 15 ottobre.

Art. 41 – Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 10 minuti primi.

Fermo restando quanto viene prescritto in proposito dal codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, comunque, non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.

In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 43 - Orari per l'uso di strumenti musicali su area pubblica

L'attività artistica di strada (cantanti, suonatori, giocolieri, ecc) deve essere svolta in forma esclusivamente itinerante, arrecando il minor disturbo possibile ai cittadini; non può essere esercitata per più di due ore consecutive nello stesso luogo: un'eventuale successiva esibizione potrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente.

L'attività non dovrà comportare l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico, impianti di amplificazione acustica ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

E' comunque e sempre vietato, senza autorizzazione, l'uso di strumenti a percussione.

Art. 44 - Fuochi d'artificio e razzi

L'accensione di fuochi d'artificio e lancio di razzi è consentita anche per fini non tecnici o agricoli, previa presentazione di comunicazione scritta alla Sezione Ambiente ed ecologia in occasione di manifestazioni pubbliche di particolare rilevanza religiosa e/o storico sociale.

Art. 45 - Altre sorgenti di rumore

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
- il sabato ed i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

TITOLO IX - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46 - Controlli

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. n. 6, comma 1 lettera d) della L. 447/95, procederà alla verifica sulla veridicità e correttezza della documentazione delle istanze ricevute. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno, adeguatamente qualificato, o avvalendosi di collaborazioni con Enti e professionisti esterni.

Per le funzioni tecniche di rilevamento, analisi e controllo l'Amministrazione Comunale si avvale dell'ARPAV territorialmente competente (art. 8, comma 1, L.R. 21/99).

Il controllo del rispetto degli orari o di eventuali prescrizioni indicate nel presente Regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia.

Per l'esecuzione delle attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può richiedere al titolare dell'opera/attività ulteriore documentazione, oltre a quella già presentata, o imporre anche verifiche fonometriche, se ritenute necessarie per gli accertamenti.

Qualora, nel corso dei controlli vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni nella documentazione presentata, comunque non costituenti falsità, in caso di procedimento autorizzatorio in corso, i soggetti interessati sono invitati dall'Amministrazione comunale ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Trascorso tale termine senza che le integrazioni siano prodotte, il procedimento viene chiuso.

Art. 47 - Ordinanze

Qualora, dai controlli effettuati, risulti la mancanza della prevista Documentazione Acustica Tecnica o si riscontrino immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o se un'attività risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività.

Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Art. 48 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento il Comune territorialmente applica, in relazione alle singole fattispecie previste,

le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95, e quelle previste dall'art 8 della L.R n°21/99, ed in particolare:

- a) chiunque non ottempera al motivato provvedimento, legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/95, richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con il quale viene ordinato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 ad euro 10.329,14;
- b) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione acustica, nonché differenziali, previsti dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,45 ad euro 5.164,57;
- c) la violazione di quanto stabilito dal presente regolamento e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/95, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14.

In particolare, sono considerate violazioni del disposto di cui all'articolo 10, comma 3 della L. 447/95, e pertanto punite ai sensi di detto articolo, i seguenti comportamenti:

- a. realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività senza aver presentato, se prevista, la Documentazione Acustica Tecnica e le eventuali integrazioni richieste dall'autorità competente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- b. realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività presentando la Documentazione Acustica Tecnica, con carenze documentali rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento, in assenza di adeguata motivazione;
- c. realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver ottenuto il previsto nulla-osta acustico, nei casi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- d. realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, in difformità a quanto previsto nella Documentazione Acustica Tecnica presentata;
- e. realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività non ottemperando alle prescrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente;
- f. mancata presentazione delle misure fonometriche di verifica, quando previste e/o richieste, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della sorgente;
- g. avvio di attività cantieristiche in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e all'orario, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;

- h. avvio di attività cantieristica senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento per i casi e secondo le modalità stabilite;
- i. avvio di attività cantieristica senza aver presentato le integrazioni richieste dal settore competente del Comune;
- j. esecuzione di attività cantieristica eseguita in difformità alle prescrizioni previste dal presente Regolamento o impartite attraverso apposita autorizzazione in deroga;
- k. effettuazione di manifestazioni temporanee in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- l. effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato le integrazioni richieste dal settore competente del Comune;
- m. effettuazione di manifestazioni temporanee in orari o aree non consentiti dal presente Regolamento o non ottemperando alle prescrizioni impartite dal Settore comunale competente.

Inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla LR 21/1999 in relazione a:

- a) violazione delle disposizioni riguardanti attività svolte all'aperto o temporanee di cui al titolo VI, capi 1 e 2 del presente Regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) della L.R. n. 21/99 con ammenda da € 300,00 ad € 900,00;
- b) violazione delle prescrizioni nelle autorizzazioni in deroga riguardanti attività svolte all'aperto o temporanee di cui al Titolo VII, capi 1 e 2 del presente Regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera b) della L.R. n. 21/99 con ammenda da € 300,00 ad € 900,00;
- c) superamento dei limiti posti a tutela delle zone particolarmente sensibili è sanzionato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c) della L.R. n. 21/99 con ammenda da € 1.000,00 ad € 3.000,00.

Le sanzioni stabilite ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 21/99 vengono applicate dal Comune tramite notifica del Dirigente competente ogni qualvolta l'organo di controllo verifichi le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento.

L'attivazione di sorgenti sonore che causino il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, oltre alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, il pagamento delle spese relative alle verifiche effettuate dall'ARPAV.

Il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, inoltre, l'obbligo per il responsabile dell'attività/impianto/infrastruttura, di presentazione del Piano di risanamento/bonifica acustico e la realizzazione degli interventi individuati.

Nel caso di redazione da parte del Tecnico competente nella Documentazione Acustica Tecnica, contenente gravi errori, omissioni e/o imprecisioni, anche se non costituenti falsità, o nella quale si evidenzino elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, o di inattendibilità evidente delle stesse, il Settore competente procederà ad informare la Regione Veneto e l'ARPAV.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49– Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali e revocate le Ordinanze in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.

Art. 50 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.

Allegato A

Contenuto della DPIA (cfr. art. 6 del Regolamento)

La DPIA deve contenere tutte le informazioni e valutazioni previste nelle Linee Guida ARPAV ed in particolare:

- dati identificativi del titolare o del legale rappresentante dell'opera indagata;
- tipologia dell'impianti/infrastruttura/insediamento;
- caratteristiche dell'impianto tali per cui risulta necessario un eventuale ciclo produttivo continuo;
- temporalità lavorativa (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc.);
- orario di lavoro e numero giorni lavorativi nell'anno;
- destinazione urbanistica e classificazione acustica dell'area in cui verrà collocato l'impianto;
- individuazione delle aree di influenza in cui la realizzazione del nuovo impianto potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, loro destinazione d'uso urbanistica e classificazione acustica;
- indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di insediamento e di influenza;
- individuazione dell'estensione e dei valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area di insediamento e di influenza;
- dati informativi sul territorio distinguendo tutti gli elementi presenti sia naturali che artificiali;
- sorgenti sonore già presenti nell'area;
- recettori esposti;
- riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- descrizione dei cicli tecnologici, delle installazioni impiantistiche, delle apparecchiature, delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi, delle operazioni di carico e scarico delle merci e delle aree destinate a parcheggio che caratterizzano l'impianto/infrastruttura/attività in progetto;
- per ogni sorgente di rumore relativa all'attività/impianto/infrastruttura/insediamenti si dovrà indicare:
 - a) periodi di funzionamento nell'arco della giornata, durata e fasi del processo industriale (avviamento, fermata, funzionamento, ecc...),
 - b) caratteristiche di continuità,
 - c) modalità di emissione sonora,
 - d) condizioni di contemporaneità di esercizio,
 - e) condizioni di massima emissione sonora,
 - f) condizioni di usuale operatività,
 - g) collocazione all'aperto o in locali chiusi,

- h) proprietà costruttive e funzionali,
- i) potenza meccanica, potenza elettrica o potenza termica del macchinario,
- l) marca, modello e altre eventuali informazioni utili ad identificare il macchinario,
- m) dimensioni e posizione del macchinario e ubicazione esatta,
- n) condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc...),
- o) proprietà geometriche del contesto ove è ubicata la sorgente,
- p) campo di emissione sonora,
- q) livello equivalente ponderato della potenza sonora e spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava), o in alternativa, livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- r) eventuale direttività dell'emissione della sorgente,
- s) origine dei dati,
- t) rappresentazione geometrica utilizzata nella modellazione della sorgente,
- u) caratteristiche di direzionalità generata da eventuale restrizione del campo di emissione sonora per presenza di superfici riflettenti prossime al macchinario;
 - per sorgenti confinate in locali chiusi fornire anche:
 - aa) valutazione del potere fonoisolante delle partizioni divisorie,
 - bb) contributo della trasmissione per via aerea e della trasmissione per via strutturale,
 - cc) incremento della rumorosità indotto dal campo riverberato generato all'interno del locale,
 - dd) fonti dei dati utilizzati,
 - ee) stima della rumorosità trasmessa in corrispondenza di eventuali locali confinanti;
 - descrizione dei fenomeni di attenuazione introdotti dall'assorbimento atmosferico, dalla divergenza geometrica, dall'effetto del suolo e dalle schermature introdotte dagli ostacoli (fabbricati, terrapieni, barriere, ecc);
 - descrizione delle eventuali modificazioni ai flussi di traffico in corrispondenza di arterie stradali esistenti, modificate o di nuova realizzazione causate dall'impianto/infrastruttura/ insediamento/ attività;
 - stima previsionale dei livelli di rumore indotti sul territorio maggiormente esposto;
 - descrizione dei punti individuati per le misure fonometriche e risultati delle misure fonometriche di caratterizzazione dei livelli di clima acustico prima della realizzazione dell'impianto/infrastruttura/attività (scenario ante-operam);
 - stima delle variazioni dei livelli di rumore ambientale rispetto alla situazione ante-operam,
 - distinzione della quota di rumorosità generata dall'impianto in progetto e di quella derivante dalle altre sorgenti presenti sul territorio;
 - descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate per la stima;
 - misure fonometriche effettuate per la calibrazione del modello previsionale;
 - valutazione dell'errore introdotto dal sistema di calcolo sulla stima dei livelli generati, incertezza associata ai risultati ottenuti dal modello di calcolo, scostamento massimo atteso;
 - descrizione di eventuali interventi e misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi;
 - caratteristiche fisiche e meccaniche e proprietà di riduzione dei livelli sonori delle opere di mitigazione;
 - rilevamenti fonometrici programmati per la verifica post-operam della rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'impianto /infrastruttura / attività e le eventuali alterazioni del clima acustico;

- determinazione dei livelli di rumore indotti dalle attività e sorgenti di cantiere relative alla fase di costruzione dell'impianto /infrastruttura / attività e accorgimenti previsti al fine di contenere l'impatto acustico generato durante la fase di cantiere.

Alla DPIA dovranno essere allegati:

1) planimetrie orientate in scala opportuna dove siano rappresentate e individuate la posizione in pianta e in quota:

- le caratteristiche geografiche e topografiche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/ infrastruttura/ attività,
- le caratteristiche geografiche e topografiche delle aree di influenza;
- i recettori: edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali;
- il progetto edilizio del nuovo impianto/infrastruttura/insediamento,
- le sorgenti di rumore presenti;
- la presenza di barriere, edifici, ostacoli alla diffusione sonora.
- i punti di misura individuati per la validazione del modello previsionale,
- i punti di misura individuati per la valutazione del clima acustico ante-operam,
- i punti di misura individuati per il monitoraggio post-operam.

2) le certificazioni fornite dal costruttore attestanti il livello equivalente ponderato della potenza sonora e lo spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e l'eventuale direttività (indice o fattore di direttività) delle sorgenti o, in alternativa, i livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);

3) i grafici dei rilievi fonometrici effettuati,

4) i fogli di calcolo di eventuali modelli software utilizzati,

5) le certificazioni attestanti le proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti dei materiali/strutture edilizie e delle strutture di mitigazione,

6) i riferimenti bibliografici per i dati ed i modelli di calcolo ricavati dalla letteratura, g) la mancanza di alcuni dei parametri previsti dovrà essere adeguatamente motivata.

Allegato B

Contenuto della DIAc (cfr. art. 10 del Regolamento)

La DIAc deve contenere tutte le informazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, in particolare, dovrà contenere i dati di seguito elencati:

- descrizione tipologia e caratteristiche dell'opera indagata;
- descrizione dell'area in esame;
- descrizione delle infrastrutture stradali presenti e caratteristiche del traffico;
- attività o sorgenti diverse da quelle indagate, che concorrono alla determinazione della rumorosità ambientale;
- recettori esposti (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, aree territoriali edificabili in progetto già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali);
- indicazione della destinazione d'uso urbanistica dell'area in esame;
- valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area in esame;
- estensione e valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area in esame;
- indicazione delle aree destinate alla viabilità di servizio e del movimento di mezzi indotto, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
- indicazione delle aree destinate a parcheggio e del flusso di traffico indotto specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
- indicazione della rete stradale esistente interessata dal traffico veicolare indotto dall'opera, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo, riferendosi alla movimentazione media e a quella riferita alla giornata e alla settimana di maggior flusso;
- motivazione per un eventuale ciclo produttivo continuo;
- descrizione della temporalità dell'attività svolta (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc..) ed indicazione degli orari e dei giorni nell'anno;
- proprietà di fonoisolamento delle partizioni perimetrali, esplicitando le fonti dei dati utilizzati;
- descrizione dei cicli tecnologici, delle attività, delle manifestazioni effettuate;
- sorgenti di rumore significative presenti : macchinari, apparecchiature , installazioni, impiantistiche (impianti di registrazione, di condizionamento, di ventilazione, di aspirazione, di trattamento aria), impianti elettroacustici, indicando per ognuna:

1) ubicazione esatta;

- 2) periodi di funzionamento nell'arco del giorno con indicazione della durata e delle diverse fasi di attività;
 - 3) marca, modello, dimensioni e altre eventuali informazioni utili per l'identificazione;
 - 4) potenza meccanica/elettrica/termica e condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc..)
 - 5) intervallo temporale di funzionamento e/o di operatività nel periodo diurno e notturno, caratteristiche di continuità e relative alle modalità di emissione sonora, condizioni di contemporaneità di esercizio, di massima emissione sonora ed usuale operatività, posizione in pianta e in quota specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi;
 - 6) dati e informazioni utili alla determinazione del livello equivalente ponderato della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e la eventuali direttività (indice o fattore di direttività) o – in alternativa – dati ed informazioni utili alla determinazione dei livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione) espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- descrizione delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi e delle operazioni di carico e scarico merci che caratterizzano l'opera indagata;
 - indicazione dei riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
 - caratteristiche acustiche rilevanti degli elementi che influiscono sulla propagazione dei livelli di rumorosità generata dall'opera indagata in corrispondenza dell'area in esame e dei punti di misura (attenuazioni introdotte da ostacoli quali fabbricati, barriere o terrapieni, proprietà fonoassorbente del terreno, direzione e velocità del vento, ecc...);
 - fonti dei dati utilizzati.

Le DIAC relative a discoteche ed a locali ad intrattenimento danzante e, qualora siano presenti impianti elettroacustici e di diffusione sonora anche le DIAC relative ad impianti sportivi e ricreativi, postazioni di servizi commerciali polifunzionali, esercizi pubblici e circoli privati, dovranno contenere, oltre a quanto elencato nel comma precedente:

- a) descrizione dell'impianto elettroacustico e dei diffusori sonori fornendo l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie)
- b) indicazione delle impostazioni relative alle regolazioni elettroacustiche utilizzate per la sonorizzazione del locale
- c) indicazione delle impostazioni relative alle condizioni di massima emissione dell'impianto senza distorsione
- d) documentazione fotografica relativa all'impianto ed alle impostazioni su indicate;

Le DIAC relative a discoteche, locali ad intrattenimento danzante, impianti sportivi e ricreativi, esercizi pubblici e circoli privati dovranno, inoltre individuare le zone di libero accesso per il pubblico (sia interne che esterne) e quantificare il numero massimo di avventori che interessano l'attività;

Relativamente alle campagne di misure fonometriche per determinare i livelli di rumore indotti dall'opera indagata sul territorio maggiormente esposto, nella DIAc dovranno essere indicati:

- a) i punti, in corrispondenza degli edifici, delle aree e dei recettori, dove sono state eseguite le misure;
- b) la distanza dal confine della pertinenza esterna dell'opera indagata, la distanza dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività rumorose indagate di ogni punto indagato;
- c) la distanza di ogni punto indagato dalle altre eventuali sorgenti presenti sul territorio;
- d) la distanza di ogni punto indagato dalla facciata maggiormente esposta dei recettori e/o dal versante più esposto dell'area in esame;
- e) l'altezza della postazione microfonica rispetto al terreno;
- f) la temperatura (°C),
- g) l'umidità relativa (%),
- h) la direzione e velocità del vento (m/s),
- i) la data della misura,
- j) il numero di misure,
- k) la durata della misura.

Per i risultati delle misure fonometriche realizzate attraverso tecniche di 31 campionamento temporale, indicare lo scostamento massimo atteso rispetto ai descrittori acustici riferiti agli intervalli di tempo di riferimento indicati dalla normativa vigente e determinati secondo le modalità da essa indicate.

La DIAc dovrà contenere la valutazione dei seguenti parametri:

- la rumorosità dall'opera nelle condizioni più cautelative di esercizio;
- la quota di rumorosità indotta dalle singole sorgenti, strutture ed distinguendola da quella indotta dalle restanti sorgenti presenti sul territorio;
- la quota di rumorosità complessiva indotta dall'opera indagata e da tutte le restanti sorgenti presenti sul territorio;
- la variabilità delle emissioni sonore generate dall'opera nelle condizioni più cautelative di emissioni rumorose;
- la quota di rumorosità generata dal traffico stradale indotto dall'opera nelle condizioni più cautelative ;
- il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente - possibilmente espresso in bande di terzi di ottava indotto dalle sole emissioni generate dall'opera;
- i livelli di rumorosità indotti all'interno degli edifici maggiormente esposti alle emissioni generate dall'opera e del criterio differenziale;
- il livello residuo;
- il livello ambientale;

- i livelli percentili ritenuti maggiormente significativi a caratterizzare la rumorosità generata dall'opera e quella generata dalle eventuali sorgenti diverse da quelle dell'opera indagata;
- presenza di eventuali componenti tonali, impulsive o in bassa frequenza nei livelli di emissione generati dall'opera o dalle eventuali sorgenti diverse da questa;
- livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente - con l'aggiunta degli eventuali fattori correttivi che tengano conto delle componenti tonali, impulsive e a bassa frequenza;
- per rumorosità ambientale condizionata oltre che dall'opera indagata, anche da altre sorgenti sonore presenti sul territorio: analisi del tracciato fonometrico.

Per rumorosità ambientale caratterizzata dalla presenza di componenti impulsive, tonali o a bassa frequenza dovrà essere effettuata:

- a) analisi della storia temporale dei livelli di rumore rilevati con costante fast, slow ed impulse, evidenziando i momenti caratterizzati dagli eventi di tipo impulsivo;
- b) analisi spettrale per bande di terzi di ottava effettuata sul fenomeno sonoro stazionario indagato, individuando le bande in frequenza responsabili della componente tonale o a bassa frequenza.

Alla DIAc dovranno essere allegate:

1) Planimetria in scala adeguata nella quale siano individuabili, in pianta ed in quota:

- le aree indagate,
- l'opera oggetto di valutazione,
- le pertinenze esterne,
- le sorgenti sonore,
- i recettori,
- le reciproche distanze,
- i punti di misura.
- il tracciato della storia temporale dei livelli rilevati durante la misura con gli 32
- opportuni scorpori di rumorosità che consentano di individuare i livelli generati dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività relative all'opera indagata, distinguendoli da quelli generati dalle altre sorgenti presenti sul territorio.

Allegato C

Contenuto della VPCA (cfr. art. 12 del Regolamento)

La VPCA deve essere redatta in conformità ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 “Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447/95”.

La VPCA deve descrivere esaurientemente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:

1. descrizione esauritiva dell'opera da realizzare;
2. descrizione esauritiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
3. indicazione dei lavori limite, assoluti e differenziali, da applicare alle emissioni dalle singole sorgenti ed alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata;
4. per ciascuna sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentono di individuare le principali cause ed i meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
5. le modalità di esecuzione della campagna di misura eseguita per la caratterizzazione sonora dell'area;
6. i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale dell'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di recettori sensibili;
7. effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate, le cui emissioni potranno contribuire al clima acustico dell'area oggetto di indagine.

La Documentazione acustica presentata attesta che i livelli sonori post operam
misurati (DIAC) stimati []

a metri _____ dal recettore più esposto _____ (in classe _____)
rispettano i valori limite di riferimento

[] diurno

[] notturno

[] differenziale (_____)

Sono necessarie opere di mitigazione: [] SI [] NO

Opere di mitigazione previste:

Il sottoscritto Tecnico Competente _____ iscritto
all'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della Regione _____
con il n. _____, consapevole del fatto che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice Penale e della normativa speciale in materia, ai sensi
e per gli degli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni fornite sono
rispondenti a verità; dichiara, inoltre, di aver redatto la richiamata relazione tecnica in modo conforme
alle linee guida regionali, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera l) della Legge n. 447/95 approvati con
D.D.G. di ARPAV n. 3 del 29.01.2008.

Firma: _____

[] Allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità

Per presa visione:

Titolare/Legale rappresentante dell'attività: _____

Gestore dell'attività: _____